

**A - Circolazione con veicolo SPROVVISTO di copertura assicurativa ovvero con polizza SCADUTA (SALVO DEROGHE):**

- Violazione di riferimento art. 193 c. 2° CdS in relazione agli artt. 122 c. 1 e 122 c. 1 quater del C.A.P. (d. lgs. 209 del 07.09.2005);
- PMR: € 866,00;
- Entro 5° giorno € 606,20 (€ 303,10 se la polizza è riattivata nei 15 gg successivi);
- Decurtazione punti Nr. 5 punti;
- Sequestro **Si procede** con affidamento al conducente (se in assenza di ostatività) ed **autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso il luogo ove permarrà in sequestro** sino al pagamento del verbale ed all'attivazione della polizza con corresponsione del premio per almeno 6 mesi;  
La carta di circolazione si ritira, se presente al momento dell'accertamento;

**B – Circolazione, con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ovvero con polizza SCADUTA, FUORI dalla strada in area NON SOGGETTA a restrizioni di accesso (SALVO DEROGHE):**

- Violazione di riferimento art. 193 c. 2° CdS in relazione agli artt. 122 c. 1 bis e 122 c. 1 quater del C.A.P. (d. lgs. 209 del 07.09.2005);
- PMR: € 866,00;
- Entro 5° giorno € 606,20 (€ 303,10 se la polizza è riattivata nei 15 gg successivi);
- Decurtazione punti **NON PREVISTA;**
- Sequestro **Si procede** con affidamento al conducente (se in assenza di ostatività) ed **autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso il luogo ove permarrà in sequestro** sino al pagamento del verbale ed all'attivazione della polizza con corresponsione del premio per almeno 6 mesi;  
La carta di circolazione si ritira, se presente al momento dell'accertamento;

**C - Circolazione, con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ovvero con polizza SCADUTA, FUORI dalla strada in area SOGGETTA a restrizioni di accesso (SALVO DEROGHE):**

- Violazione di riferimento art. 193 c. 2° CdS in relazione agli artt. 122 c. 1 ter e 122 c. 1 quater del C.A.P. (d. lgs. 209 del 07.09.2005);
- PMR: € 866,00;
- Entro 5° giorno € 606,20 (€ 303,10 se la polizza è riattivata nei 15 gg successivi);
- Decurtazione punti **NON PREVISTA;**
- Sequestro **NON PREVISTO;**

**D - UTILIZZO del veicolo (esclusivamente se in MOVIMENTO) avente assicurazione SOSPESA**

**LA PRESENTE VIOLAZIONE NON SI APPLICA IN CASO DI SOSTA**

- Violazione di riferimento art. 193 c. 2° CdS in relazione agli artt. 122 c. 1 quater e 122 bis c. 2° del C.A.P. (d. lgs. 209 del 07.09.2005);
- PMR: € 1299,00;
- Entro 5° giorno € 909,30 - **la riduzione alla metà degli importi (649,50 € entro 60 gg – 454,65 € entro 5 gg) ricorre solamente se la polizza è resa nuovamente operativa entro 30 giorni dalla scadenza originaria;**
- Decurtazione punti **NON PREVISTA;**
- Sequestro **Si procede** con affidamento al conducente (se in assenza di ostatività) ed **autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso il luogo ove permarrà in sequestro** sino al pagamento del verbale ed all'attivazione della polizza con corresponsione del premio per almeno 6 mesi;  
La carta di circolazione si ritira, se presente al momento dell'accertamento;

## DEROGHE all'applicazione delle sanzioni dell'art. 193 CdS

- 1 Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione:
  - Veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal PRA;
  - Veicolo cancellato dal PRA a seguito di revoca od annullamento della carta di circolazione;
  - Veicolo cancellato dal PRA per esportazione;**Nei casi esposti, l'eventuale circolazione sarà sanzionata unicamente dall'art. 93 cc. 1° e 7° CdS, secondo i casi (salvo ulteriori violazioni);**
- 2 Veicoli sui quali è pendente un provvedimento di confisca;
- 3 Veicoli in stato di sequestro/fermo amministrativo (213/214 CdS);
- 4 Veicoli sui quali pende un provvedimento di fermo fiscale ai sensi del DPR 602/1973 art. 86;
- 5 Veicoli soggiacenti a sequestro penale;
- 6 Veicoli la cui circolazione è da intendersi sospesa ai sensi dell'art. 80/14 CdS;
- 7 Veicoli la cui carta di circolazione è stata ritirata (rif. art. 216 CdS);
- 8 Veicoli la cui carta di circolazione è stata sospesa (rif. art. 217 CdS);
- 9 Veicoli la cui targa è stata ritirata (rif. art. 216 CdS);
- 10 Veicoli non più idonei all'utilizzo come mezzo di trasporto;
- 11 Sospensione dell'utilizzo dello stesso, comunicata formalmente alla compagnia assicuratrice con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (c.d. atto notorio) – la sospensione viene annotata nel SIDTN (Sistema informativo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione) e nella Banca Dati delle coperture assicurative alimentata dalle imprese di assicurazione (**Ved. nota operativa prontuario EGAF nr. 37 e 38 pag. 1134 edizione Gennaio 2024**);

**N.B.:** Nei casi elencati, sebbene sia esclusa l'applicazione dell'art. 193 CdS, restano applicabili tutte le altre ipotesi sanzionatorie previste dal CdS; a titolo meramente esemplificativo:

- **veicolo in stato di fermo amministrativo sorpreso a circolare - non troverà applicazione la disciplina sanzionatoria dell'art. 193 CdS ma sarà, invece, pienamente configurabile quella prevista dall'art. 214 c. 8° CdS;**
- **veicolo da intendersi sospeso dalla circolazione a seguito di violazione dell'art. 80 c. 14° CdS - non troverà applicazione la disciplina sanzionatoria dell'art. 193 CdS ma sarà, invece, pienamente configurabile quella prevista dall'art. 80 c. 14° CdS 4° Capoverso;**

La valutazione della violazione "ripetuta nel biennio" potrà essere svolta dalla consultazione della Banca Dati MCTC funzionalità VECA oppure VCEA se la precedente prevedeva decurtazione di punti sulla patente di guida ovvero, se non prevista, dalla consultazione della Banca Dati SDI od, ancora, dalla consultazione della Banca Dati SiVeS (per gli utenti abilitati);